

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

DI PERSONE ANZIANE, DISABILI,

O IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE NECESSITA'

TRA

- L'Unione Montana Alta Valle Susa, per conto dei comuni di Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, individuata come Ente capofila - capo convenzione, avente sede legale c/o il Forte di Exilles - 10050 EXILLES (TO) e sede operativa in Via Monginevro n. 35 - 10056 OULX(TO), Codice Fiscale 96035650017 - nella persona di COTTERCHIO Adele Presidente pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del esecutiva;
- L'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea", per conto dei comuni di Cesana T.se, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere avente sede c/o la sede municipale del Comune di Cesana Torinese in Piazza Vittorio Amedeo n. 1 - Codice Fiscale 96034840015 - nella persona di MARIN Valter Presidente pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del esecutiva;

PREMESSO CHE

- il servizio "Trasporto di persone anziane, disabili o in situazione di particolare necessità" riveste una rilevante valenza sociale per il territorio;
- I Comuni di Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand rappresentati dall'Unione Montana Alta Valle Susa e l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per conto dei Comuni di Cesana T.se, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno espresso la volontà, per l'anno 2017, di aderire al servizio e di procedere alla gestione in forma associata del servizio di "trasporto di persone anziane, disabili o persone in situazione di particolare necessità" individuando l'Unione Montana Alta Valle Susa quale Ente Capofila gestionale.
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di "Trasporto di persone anziane, disabili o situazioni di particolare necessità" per i Comuni di Cesana T.se, Claviere, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere.

2. L'Unione Montana Alta Valle Susa e l'Unione Montana " Comuni Olimpici Via Lattea" per conto dei Comuni Cesana T.se, Claviere, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere convengono di aderire in forma associata e coordinata al servizio, individuando come capofila gestionale l'Unione Montana Alta Valle Susa.

3. L'organizzazione del servizio associato dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza alle richieste dell'utenza.

Art. 2 – Organizzazione del servizio

1. Il Servizio prevede il trasporto di cittadini residenti nei Comuni aderenti in difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si trovino nell'impossibilità di servirsi dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso:

- strutture ospedaliere pubbliche,
 - presidi medico- specialistici pubblici e privati,
 - centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici,
- per consentire l'effettuazione di:
- visite mediche generiche o specialistiche,
 - esami clinici e di laboratorio,
 - cure fisiche e/o riabilitative.

E consisterà nel prelievo dei richiedenti presso il loro domicilio, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/cura ed il ritorno a casa.

Il trasporto potrà essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Torino. Eventuali richieste per destinazioni fuori provincia – compatibilmente con la disponibilità del mezzo e dell'appaltatore e, comunque, non oltre l'ambito regionale - potranno essere oggetto di specifica valutazione, di volta in volta, eccezionalmente e previa consultazione del medico curante o, se del caso, dei servizi sociali.

2. Il servizio verrà effettuato, di norma, dal lunedì al venerdì e potrà prevedere il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincideranno. Sono esclusi i servizi di trasporto di competenza dell'ASL ed i trasporti con autoambulanza.

3. Il cittadino che ha necessità di fruire del servizio di trasporto e di accompagnamento presso un luogo di cura, o dei suoi familiari, presenterà domanda direttamente agli Uffici dell'Unione Montana Alta Valle Susa, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di invalidità e/o ogni altra certificazione medico specialistica che attesti lo stato di necessità del servizio (utenti tipologie a, b, c);
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

- dichiarazione del richiedente e/o del familiare con la quale si esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il trasporto.

4. La domanda dovrà pervenire almeno sette giorni prima dell'effettuazione del servizio stesso, con indicazione del luogo di partenza, luogo di destinazione, ora di effettuazione della visita. Qualora tale tempistica non sia rispettata, non si potrà dare corso al servizio di trasporto.

La domanda dovrà specificare se trattasi di trasporto sporadico o da effettuarsi con regolarità, per cicli terapie. In questo secondo caso, iniziato il ciclo di terapie, gli accordi per gli orari potranno essere presi direttamente dall'interessato con il soggetto gestore.

L'utente che vorrà accedere al beneficio dell'applicazione della tariffa agevolata dovrà presentare, la certificazione/attestazione ISEE. In caso contrario potrà beneficiare del servizio con il pagamento della tariffa massima di compartecipazione.

5. La documentazione presentata a corredo della domanda avrà validità di anni uno. Sarà invece necessario rinnovare la richiesta, che potrà essere inviata anche a mezzo email, agli uffici dell'Unione Montana Alta Valle Susa, in caso dell'effettuazione di nuovi cicli di terapia o di altri esami o visite mediche, nel corso dell'anno di validità.

6. Gli uffici dell'Unione Montana Alta Valle Susa verificheranno l'ammissione della domanda, ovvero che il richiedente rientri nelle categorie sopra elencate, e garantiranno l'informazione circa le condizioni e modalità di accesso ad agevolazioni o alle esenzioni tariffarie.

Gli uffici dell'Unione Montana Alta Valle Susa provvederanno altresì a dare adeguata informazione all'impresa aggiudicataria con "nulla osta" all'effettuazione del servizio e quale tariffa verrà applicata.

Il pagamento della quota a carico dell'utenza dovrà essere versato direttamente all'autista dell'automezzo, che rilascerà al beneficiario del servizio una ricevuta di pagamento. Copie delle medesime, controfirmate dall'utente, dovranno essere prodotte all'Unione Montana Alta Valle Susa dal soggetto aggiudicatario con cadenza mensile, al momento della presentazione delle fatture in formato elettronico per la liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 3 - Destinatari del Servizio

Il servizio di trasporto agevolato sarà rivolto alle seguenti categorie di persone:

- a. anziani ultrasessantacinquenni;
- b. malati, in particolari situazioni di gravità o affetti da momentanea certificata patologia, che necessitano di prestazioni di carattere sanitario e/o di cicli di terapia;
- c. disabili con connotazione di gravità riconosciuta dalla competente commissione, ai sensi della Legge 104/92;

Eventuali richieste provenienti da soggetti non rientranti tra le categorie elencate ai punti precedenti potranno essere, di volta in volta, oggetto di specifica valutazione, previa consultazione del medico curante e, se del caso, in accordo con i servizi sociali.

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni uno, con decorrenza 01 gennaio 2017. La convenzione potrà essere integrata o modificata e rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti convenzionati.

Art. 5 - Compartecipazione ai costi del servizio

1. I rapporti finanziari tra gli Enti associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Le Unioni Montane "Alta Valle Susa" e "Comuni Olimpici Via Lattea" sottoscrittori della convenzione per conto dei Comuni Cesana T.se, Claviere, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, e Sestriere si impegnano a comunicare ai Comuni aderenti al servizio, di prevedere nei bilanci di previsione, le somme necessarie alla copertura delle spese, sulla base di quanto disposto nel presente articolo della convenzione e dal riparto di spesa.

3. La quota di compartecipazione al servizio prevista in capo ad ogni Comune associato viene determinata con un sistema misto, con una contribuzione fissa e con una contribuzione rapportata ai fruitori del servizio, e specificatamente:

a) il 20% del costo di appalto del servizio, rapportato alla dimensione demografica di ciascun Comune;

b) l' 80% del costo del servizio, in rapporto al numero dei fruitori del servizio di ogni Comune.

Entro il 31 luglio l'Unione Montana Alta Valle Susa trasmetterà ai Comuni/Enti aderenti il riparto delle spese sostenute durante il primo semestre; gli stessi dovranno trasferire la quota corrispondente richiesta entro il 30 agosto. Il saldo relativo al costo del servizio dovrà essere rimborsato all'Unione Montana Alta Valle Susa a seguito di approvazione del consuntivo annuale.

L'importo dovuto a saldo potrà essere, rispetto alla previsione, suscettibile di variazioni, in difetto o in eccesso, conseguentemente al numero effettivo dei residenti di ogni comune fruitori del servizio.

L'Unione Montana Alta Valle Susa, capo convenzione, imputerà al proprio bilancio le spese per la gestione del servizio, prevedendo le entrate per farvi fronte.

Art. 6 - Tariffe e Fasce di reddito

Le agevolazioni tariffarie, di cui alla TABELLA "A" allegata alla presente convenzione, vengono determinate secondo:

a. una fascia ISEE oltre la quale si applicherà la tariffa massima;

b. una fascia ISEE al di sotto della quale il soggetto sarà esentato dalla compartecipazione al costo del servizio;

c. fasce ISEE intermedie con importi di contribuzione differenti.

Art. 7 - Gestione del servizio

1. L'Unione Montana Alta Valle Susa provvederà ad individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per il funzionamento e la gestione della presente forma associativa verrà impiegato esclusivamente personale dell'Unione Montana Alta Valle Susa.
3. Il responsabile della gestione del servizio associato di trasporto di persone anziane, disabili o situazioni di particolare necessità è il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi Generali dell'Unione Montana Alta Valle Susa.

Art. 8 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

Unione Montana Alta Valle Susa
Cotterchio Adele

Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea"
Marin Valter

TABELLA "A"

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

L'utente dovrà provvedere al pagamento della tariffa ad esso applicata sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare, come certificata dall'indicatore ISEE, direttamente all'autista dell'automezzo, che rilascerà una ricevuta di pagamento.

La quota da questi dovuta è così definita:

1. Esclusa la fascia di esenzione prevista per coloro che hanno un reddito del nucleo familiare non superiore a 5.000,00 euro, si applicheranno le seguenti tariffe:

FASCIA	ISEE	TARIFFA
I	Fino ad € 5.000,00	Non dovuta - fascia di esenzione
II	Da € 5.000,01 a € 9.000,00	€ 0,15 per ogni Km effettuato
III	Da € 9.000,01 a € 13.000,00	€ 0,20 per ogni Km effettuato
IV	Oltre € 13.000,01	€ 0,25 per ogni Km effettuato

- 1.bis. L'importo della tariffa applicata all'utente sarà arrotondata per eccesso, all'unità superiore. Viene stabilito inoltre l'importo tariffario minimo in € 5,00.
2. Viene prevista una riduzione del 30% della quota di compartecipazione per coloro che devono effettuare un ciclo di terapia (minimo 8 viaggi).
3. E' altresì prevista una riduzione:
 - del 40% della quota di compartecipazione per trasporti di due utenti con lo stesso automezzo,
 - del 50% della quota di compartecipazione per trasporti di più di due utenti con lo stesso automezzo.